



**CONVENZIONE TRA LA REGIONE SICILIANA
E IL GRUPPO DI AZIONE COSTIERA
'IL SOLE E L'AZZURRO: TRA SELINUNTE, SCIACCA E VIGATA'
PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE**

**ASSE IV, MISURA 4.1
DEL FONDO EUROPEO DELLA PESCA
Sviluppo sostenibile delle zone di pesca
(artt. 43, 44 e 45 del regolamento CE 1198/2006)**

L'anno 2013 nel mese di Novembre il giorno 19 in Palermo, presso gli Uffici del Dipartimento degli Interventi per la Pesca, in via degli Emiri n.45,

TRA

la Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, Dipartimento degli Interventi per la Pesca, successivamente denominata per brevità "*Dipartimento Pesca*" ovvero "*O.I.*" – codice fiscale 80012000826 – con sede in Palermo, via degli Emiri n.45, rappresentata ai fini del presente atto nella persona del Dirigente Generale del Dipartimento degli interventi per la pesca, Dott. Felice BONANNO, domiciliato per la carica presso la predetta sede, che interviene al presente atto in qualità di Referente Regionale dell'Autorità di Gestione (RA dG) del Programma Operativo FEP 2007/2013;

E

Il Gruppo di Azione Costiera "Il sole e l'azzurro: tra Selinunte, Sciacca e Vigata", successivamente denominato per brevità "GAC", Partita IVA 02705700843 C.F. 02705700843, con sede in Sciacca (AG), via Roma n. 13, nella persona del legale rappresentante, Dott. Fabrizio DI PAOLA nato a Sciacca (AG) il 16/10/1962, domiciliato per la carica presso la predetta sede;

PREMESSO CHE

- 1) il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo per la Pesca, agli artt. 43, 44 e 45 stabilisce l'ambito di intervento dell'Asse IV, finalizzato a sostenere lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca, nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi della Politica Comune della Pesca;
- 2) il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006, agli artt. 21-25 stabilisce l'ambito di applicazione dell'Asse IV;
- 3) la Commissione Europea con decisione C(2010) 7914 del 11 novembre 2010 recante modifica della decisione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007, ha approvato il Programma Operativo



Nazionale FEP per il settore della pesca in Italia, successivamente modificato nel Comitato di Sorveglianza del 16 dicembre 2011;

- 4) ai sensi degli articoli 57 e 58 del regolamento (CE) n. 1198/2006 sono state designate le Autorità finalizzate a garantire l'efficacia e la corretta esecuzione del Programma Operativo FEP 2007-2013, nonché il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo; tali autorità sono: l'Autorità di Gestione (AdG), l'Autorità di Certificazione (AdC) e l'Autorità di Audit (AdA);
- 5) ai sensi dell'art. 58, par. 2 del regolamento (CE) n. 1198/2006, l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione hanno designato gli Organismi Intermedi per espletare, mediante formale convenzione, una parte o totalità dei compiti dell'Autorità di gestione sotto la responsabilità di dette Autorità;
- 6) il Dipartimento Pesca svolge il ruolo di Organismo Intermedio, Referente dell'Autorità di Gestione del FEP ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006, come da convenzione stipulata in data 26/02/2010 ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 498/2007;
- 7) il Dipartimento Pesca svolge le funzioni delegate di cui all'art. 59 del regolamento (CE) n. 1198/2006 come individuate nella suddetta convenzione;
- 8) l'Accordo Multiregionale, stipulato in data 18 settembre 2008 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura e le Regioni obiettivo convergenza e obiettivo fuori convergenza, inerente l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per la Pesca nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013, annovera tra le funzioni delegate l'attuazione dell'Asse IV del FEP "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca";
- 9) ai sensi dell'art 3 dell'Accordo Multiregionale, l'Autorità di Gestione e il Dipartimento Pesca formalmente delegato, sono responsabili, ognuno per le proprie competenze, della gestione e attuazione del Programma Operativo secondo il principio di una solida gestione finanziaria e, in particolare, dell'esecuzione delle attività indicate all'art. 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- 10) l'attuazione e la gestione del FEP sono svolte in Italia mediante l'utilizzo del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) nell'ambito del SIPA (Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura). Ne consegue che l'esecuzione delle attività indicate all'art. 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006 deve essere svolta secondo le procedure e le funzionalità previste dal SIGC;
- 11) ogni Stato Membro, nonché le Autorità da esso individuate nell'ambito del FEP, sono responsabili anche finanziariamente di tutte le attività svolte comprese quelle eventualmente delegate agli O.I. a seguito di convenzione;
- 12) il Dipartimento Pesca, con Decreto N. 484 del 29 settembre 2010, ha adottato il Manuale delle procedure e dei controlli del PO FEP 2007/2013 modificato con DDG n. 799 del 17.12.2012 in conformità con il Manuale delle procedure e dei controlli dell'AdG, che il GAC dichiara di conoscere ed accettare;
- 13) in data 15 marzo 2011, è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza la Nota metodologica sull'attuazione dell'Asse IV - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca; successivamente in Cabina di Regia sono state approvate le linee guida per l'attuazione dell'Asse IV; l'ufficiale approvazione è intervenuta al termine della procedura scritta in data 20/02/2012;
- 14) in data 16 dicembre 2011, il Dipartimento Pesca ha emanato il bando di attuazione della Misura 4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca", approvato con D.D.G. n. 954/Pesca



dell'1 dicembre 2011 e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 1 della G.U.R.S. n. 52 del 16 dicembre 2011;

- 15) con D.D.G. n. 531/Pesca del 10 settembre 2012 è stata approvata la graduatoria definitiva dei PSL ammissibili ai benefici della Misura 4.1, a seguito della quale il Dipartimento Pesca ha avviato la fase di concertazione con i GAC ammissibili, come previsto dal paragrafo 15 del succitato bando di attuazione della Misura 4.1 del FEP;
- 16) con D.D.G. N. 828 del 28 dicembre 2012, registrato alla Corte dei Conti Reg. N° 1, Foglio N° 222 del 28 gennaio 2013, è stata approvata la graduatoria definitiva dei GAC ammessi, relativa al bando di attuazione della misura 4.1 del FEP *“Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”* ;
- 17) in data 10/01/2013 il GAC ‘Il sole e l’azzurro: tra Selinunte, Sciacca e Vigata’ si è costituito in Società Consortile a responsabilità limitata, in osservanza ai criteri e alle modalità di cui al succitato bando di attuazione della Misura 4.1 del FEP;
- 18) con D.D.G. N. 93 del 15/02/2013 è stato approvato il Piano di Sviluppo Locale del GAC denominato *“Il sole e l’azzurro: tra Selinunte, Sciacca e Vigata”*;
- 19) in data 17 luglio 2013 il Comitato di Sorveglianza ha approvato la revisione del Programma Operativo, inclusa la rimodulazione delle risorse presentata dall’O.I. Dipartimento degli interventi per la pesca – Regione siciliana (incremento risorse destinate all’Asse IV del FEP per il finanziamento di tutti i GAC in graduatoria);
- 20) in data 01 agosto 2013 l’AdG ha avanzato ai servizi della Commissione richiesta di approvazione della revisione del Programma Operativo;
- 21) in data 10.09.2013, con Nota ARES (2013) n. 3018808, i servizi della Commissione, su apposita istanza dell’AdG, hanno ritenuto ricevibile la richiesta impegnandosi *“a terminare al più presto l’analisi qualitativa del nuovo testo”*;
- 22) in data 14.10.2013, con Nota ARES (2013) n. 3240395 della Commissione, Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries, ha chiarito, su apposita richiesta dell’AdG, il ruolo dei GAC nel Sistema di Gestione e Controllo;
- 23) con la sottoscrizione della presente Convenzione l’intestato GAC ‘IL SOLE E L’AZZURRO: TRA SELINUNTE, SCIACCA E VIGATA’ si impegna a dare piena attuazione alle azioni *“a regia”* e alle azioni *“a titolarità”* previste dal proprio Piano di Sviluppo Locale approvato con DDG n. 93, ed eventuali varianti allo stesso apportate e approvate dall’O.I, nonché ad eseguire le specifiche attività amministrative ad esso assegnate dal competente RAdG dell’O.I.;
- 24) in qualità di soggetto deputato alla gestione delle risorse di cui al PO FEP 2007/2013 per l’esecuzione del PSL, oltre che possibile beneficiario delle medesime per le Azioni a *titolarità*, il GAC è tenuto al rispetto degli adempimenti stabiliti dai regolamenti comunitari di settore (regolamento (CE) n. 1198/2006 e regolamento (CE) n. 498/2007 e s.m.i., nonché delle norme attuative discendenti adottate a livello comunitario, nazionale e regionale, al mantenimento per tutta la durata della convenzione dei requisiti di ammissibilità prescritti dal bando di attuazione della Misura 4.1, al finanziamento maggioritario di operazioni condotte da soggetti privati, oltre che all’applicazione di procedure di selezione delle operazioni trasparenti che garantiscano il rispetto del principio di insussistenza di conflitto di interessi, di cui all’allegato A del bando di attuazione della Misura 4.1 del FEP;
- 25) in data 29/05/2013 il GAC ha approvato il previsto Regolamento interno, trasmesso all’O.I. in data 30/05/2013.



TUTTO CIÒ PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e stipula quanto segue, ad integrale sostituzione della Convenzione precedentemente stipulata in data 05/06/2013 che, pertanto, è annullata.

Articolo 1. Ambito di applicazione

La presente Convenzione regola i rapporti tra il Referente dell'Autorità di Gestione (RAAdG) dell'Organismo Intermedio (O.I.) Regione Siciliana del FEP 2007-2013 ed il Gruppo di Azione Costiera (GAC) "Il sole e l'azzurro: tra Selinunte, Sciacca e Vigata" per l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) approvato.

Articolo 2. Durata e oggetto della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e perdura sino al compimento di tutti gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 inerenti all'attuazione del Programma e dei PSL, compresi i controlli *ex post*.

Il GAC dovrà garantire la conservazione di tutti i documenti e giustificativi, secondo gli obblighi di conservazione della documentazione stabiliti dal Manuale descrittivo delle procedure dei controlli vigente e quindi oltre il 31 dicembre 2015, termine del periodo di programmazione 2007-2013 del FEP, salvo proroghe.

Il Dipartimento Pesca, con riferimento all'attuazione della Misura 4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" e in particolare delle Azioni previste dal Piano di Sviluppo Locale (PSL), si avvale, in via strumentale, del GAC "Il sole e l'azzurro: tra Selinunte, Sciacca e Vigata", che dichiara di accettare, per l'esercizio delle attività specificate in dettaglio al successivo articolo 8.

La presente convenzione disciplina il rapporto tra il Dipartimento Pesca e il GAC per l'attuazione delle attività assegnate, definendone responsabilità ed obblighi.

Le attività sono esercitate dal GAC nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative emanate dal Dipartimento degli interventi per la pesca (OI), stabilite in seno alla Cabina di Regia e sulla base del Manuale delle procedure e dei controlli vigente, al fine di assicurare omogeneità sull'intero territorio nazionale delle procedure amministrative di gestione e controllo, trasparenza e chiarezza nell'assegnazione dei ruoli e delle responsabilità, gestione dei conflitti di interesse, procedure di tracciabilità ed archiviazione dei documenti e modalità di amministrazione dei fondi pubblici gestiti.

Articolo 3. Definizioni

Ai fini della presente convenzione valgono le seguenti definizioni:

- a) "AdC": Autorità di Certificazione del PO FEP 2007-2013, individuata in AGEA – Organismo pagatore nazionale;
- b) "AdG": Autorità di Gestione del PO FEP 2007-2013, individuata in seno alla DG Pesca e Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- c) "Azione": una serie di operazioni volte ad attuare un Obiettivo del bando di attuazione della Misura 4.1 del FEP 2007-2013;



- d) “Bando/Avviso pubblico”: atto formale con il quale il GAC indice l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno previsto da un intervento cofinanziato;
- e) “Beneficiario”: soggetto pubblico o privato, singolo o associato, destinatario finale dell’aiuto pubblico;
- f) “Cabina di Regia”: Organismo previsto dal Programma operativo FEP (cap. 8) ed istituito nell’ambito dell’Accordo Multiregionale, finalizzato a garantire una coerente ed omogenea esecuzione sul territorio nazionale delle Misure previste dal PO;
- g) “GAC”: Gruppo di Azione Costiera operante sul territorio, selezionato nell’ambito della Misura 4.1 “sviluppo sostenibile delle zone di pesca” del PO FEP 2007-2013;
- h) “Intervento a *regia*”: un progetto attuato nell’ambito del PSL, selezionato tramite avviso pubblico, il cui beneficiario è un soggetto pubblico o privato del territorio di riferimento del GAC;
- i) “Intervento a *titolarità*”: un progetto attuato nell’ambito del PSL, il cui beneficiario è il GAC;
- j) “Irregolarità”: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza pregiudizio al bilancio generale dell’Unione Europea mediante l’imputazione di spese ingiustificate al bilancio generale.
- k) “Misura”: una serie di operazioni finalizzate all’attuazione di un Asse prioritario del FEP;
- l) “Operazione”: un progetto attuato nell’ambito del PSL, da uno o più beneficiari che consente la realizzazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale cui si riferisce;
- m) “Organismo intermedio” (OI): qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un’Autorità di Gestione o di Certificazione o che svolge mansioni per conto di questa Autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni, nello specifico il Dipartimento Pesca ai sensi dell’art. 59 del regolamento (CE) n. 1198/2006;
- n) “Programma operativo” (PO): documento elaborato dallo Stato membro e approvato dalla Commissione contenente una serie coerente di Assi prioritari da realizzare, nell’ambito, appunto, del PO FEP 2007/2013;
- o) “PSL”: Piano di Sviluppo Locale, approvato nell’ambito della Misura 4.1 “sviluppo sostenibile delle zone di pesca” del PO FEP 2007-2013;
- p) “RAdC”: Referente regionale dell’Autorità di Certificazione;
- q) “RAdG”: Referente regionale dell’Autorità di Gestione;
- r) “SIGC”: Sistema Integrato di Gestione e Controllo del FEP 2007-2013;
- s) “SIPA”: Sistema Italiano Pesca e Acquacoltura.

Articolo 4. Indirizzi regionali per l’attività del GAC

Il Dipartimento Pesca si impegna a fornire tutte le indicazioni di merito e di dettaglio che si renderanno necessarie per la corretta gestione del PSL da parte del GAC, come a fornire ogni tipo di documentazione necessaria.



Articolo 5. Contributo pubblico per l'attuazione del PSL

In conformità a quanto previsto dal D.D.G. n. 93 del 15/02/2013, con il quale è stato approvato il PSL con il pertinente riparto di risorse finanziarie, la somma approvata pari ad Euro 2.027.495,00 (Duemilioniventisettemilaquattrocentonovantacinque/00) deve essere utilizzata per finanziare operazioni attuate dal GAC in qualità di beneficiario finale (interventi a titolarità) e le operazioni attuate da beneficiari pubblici e privati del territorio, selezionati tramite bandi pubblici (interventi a regia), a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva dei GAC ammissibili e previa emanazione degli atti autorizzativi di volta in volta necessari a seconda della tipologia d'intervento attuato.

Articolo 6. Modalità di erogazione delle risorse finanziarie

I versamenti da parte del Dipartimento Pesca al GAC sono effettuati sotto forma di anticipazione iniziale, pagamenti per stato di avanzamento dei lavori (SAL) e saldo dell'importo spettante in base al PSL approvato, dietro specifica richiesta presentata dal GAC al Dipartimento Pesca.

Anticipazioni

Azioni a Titorità

Può essere corrisposta un'anticipazione per un importo pari al 30% del contributo pubblico concesso previa presentazione di garanzia fideiussoria, redatta secondo il modello fornito dal Dipartimento Pesca, automaticamente rinnovabile sino a liberatoria rilasciata dal Dipartimento Pesca, a favore del medesimo, pari al 110% dell'anticipazione richiesta. Ad avvenuta rendicontazione, anche parziale, dell'anticipazione già erogata potranno, a domanda, essere riconosciute ulteriori anticipazioni di importo pari a quanto rendicontato dal GAC e, comunque, non inferiore al 10% e non superiore al 30% del contributo concesso.

Azioni a Regia

A seguito della trasmissione, da parte del GAC all'O.I., degli atti necessari per la redazione, da parte della stessa O.I., delle graduatorie di merito relative alle misure attuate, può essere corrisposta, previa verifica della ricevibilità formale, un'anticipazione per un importo pari al 30% del contributo pubblico, con le procedure che saranno oggetto di successivo specifico atto, che sin d'ora il GAC si impegna ad osservare, volte a garantire l'O.I. per le somme anticipate. Successivamente, sulla base delle reali richieste dei beneficiari delle linee di intervento attivare, potrà essere riconosciuta un'ulteriore anticipazione sino al 20% del contributo pubblico concesso, previa verifica delle condizioni previste da ogni singolo bando.



Pagamenti per stato di avanzamento dei lavori (SAL)

I suddetti pagamenti avvengono a seguito di presentazione della domanda da parte del GAC, con allegata dichiarazione redatta secondo il modello fornito dal Dipartimento Pesca.

I costi operativi del GAC, di cui ai agli Obiettivi 5 e 6 del bando di attuazione della Misura 4.1, possono essere corrisposti in quota percentuale massima del 15% della spesa sostenuta.

Per le *azioni a titolarità* il cumulo delle anticipazioni riconosciute ed erogate al GAC non può eccedere la quota dell'80% del contributo pubblico previsto dal piano finanziario approvato del PSL. Ulteriori quote di importo non inferiori al 10% del contributo, e comunque non minori ad € 10.000,00 (diecimila/00), potranno essere erogate a titolo di stato di avanzamento dei lavori (SAL) sino al 95% del contributo concesso, subordinatamente all'effettiva realizzazione e liquidazione della corrispondente parte degli investimenti ritenuti ammissibili e sulla base della prevista documentazione di spesa presentata dal GAC.

Per le *azioni a regia*, le erogazioni a SAL saranno effettuate a favore del GAC da parte dell'O.I. sulla base della documentazione di spesa, oggetto di formale accertamento del GAC, ritenuta valida ai sensi di quanto previsto dai singoli bandi.

Saldo

Per le *azioni a titolarità* il saldo viene erogato, successivamente all'approvazione del relativo provvedimento da parte dell'O.I., a seguito della regolare presentazione di tutta la documentazione prevista dalle "Linee guida per la rendicontazione degli interventi a sostegno della pesca" allegate al Bando di cui al punto 14 delle premesse.

Per le *azioni a regia* l'erogazione del saldo avviene in analogia a quanto previsto per le azioni a titolarità, ma con l'obbligo del GAC di produrre formale attestazione della regolare esecuzione degli interventi da parte dei beneficiari e dell'organicità e funzionalità dei progetti realizzati.

Gli interessi maturati sul finanziamento spettante al GAC, nel conto corrente dedicato, dovranno essere riversati nel Bilancio regionale con modalità oggetto di specifico atto, a cui il GAC dichiara sin d'ora di uniformarsi.

Articolo 7. Obblighi di spesa

Il GAC è tenuto a rendicontare le spese sostenute per lo svolgimento delle Azioni del PSL approvato, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n.1198/2006 e nel rispetto degli *step* temporali che saranno indicati dal Dipartimento Pesca con propri atti dispositivi.

L'eventuale ritardo dell'avanzamento della spesa da parte del GAC, rispetto ai tempi previsti, tale da prefigurare una oggettiva impossibilità di utilizzo delle risorse, comporterà la riduzione della partecipazione finanziaria del P.O. FEP all'attuazione del PSL, con obbligo per il GAC di rimodulare il piano finanziario del PSL, nonché lo stesso PSL.

Il GAC dovrà, inoltre, fornire trimestralmente all'O.I. la documentazione necessaria per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale relativo allo stato di avanzamento del PSL.



Articolo 8. Attività assegnate al GAC

Ai sensi dell'art. 3 della Convenzione del 26 febbraio 2010 tra O.I. e AdG, l'O.I. con riferimento alle Azioni previste nell'ambito del Piano di Sviluppo Locale, si avvale, in via strumentale, del GAC per l'esercizio delle funzioni delegate allo stesso O.I. con la suddetta convenzione, secondo modalità e tempistiche indicate nel Manuale delle procedure e dei controlli, assegnando ad esso lo svolgimento delle seguenti attività:

Azioni a Regia

- 1) in conformità alle procedure indicate dall'O.I. nel proprio manuale vigente e con il pieno utilizzo del SIGC, in base a quanto previsto dal PSL approvato, definisce le modalità attuative, nonché le procedure finalizzate all'archiviazione delle domande di contributo presentate e al monitoraggio finanziario nel rispetto dei criteri stabiliti dall'O.I. e fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli della presente convenzione;
- 2) con riferimento alle modalità attuative di cui al precedente punto 1), predispone i bandi di selezione, su schema dell'O.I., per l'attuazione delle misure del PSL, ai fini della prevista approvazione da parte dello stesso O.I. e prima della loro emanazione;
- 3) predispone, sulla base dei criteri di selezione e dei requisiti di ammissibilità definiti in attuazione del P.O. ed individuati in specifici documenti attuativi, in coerenza con le norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili, la graduatoria delle operazioni finanziabili, per la successiva approvazione da parte dell'O.I.;
- 4) propone all'O.I. l'avvio dei procedimenti, ai sensi della L.R. 10/1991, nei confronti dei soggetti beneficiari;
- 5) procede alle comunicazioni di concessione del contributo, ai singoli soggetti beneficiari delle agevolazioni dei bandi emanati, fatta salva la competenza riservata all'O.I. nei casi di modifiche (proroghe o varianti) e a quanto previsto in sede di approvazione delle relative graduatorie;
- 6) provvede all'erogazione dei contributi a titolo di anticipazione, stato di avanzamento dei lavori e saldo ai beneficiari sulla base di quanto autorizzato dall'O.I. e secondo quanto previsto nei singoli bandi d'attuazione;
- 7) nell'ambito dei controlli delle operazioni da cofinanziare e prima di ogni erogazione agli aventi diritto, il GAC:
 - a) riceve, archivia e conserva tutta la documentazione amministrativa – inerente ai singoli progetti - relativa all'attuazione e gestione della spesa per il tempo previsto dalle norme vigenti;
 - b) esegue le proprie verifiche amministrative previste dalla normativa comunitaria, in analogia a quelle intestate all'organismo intermedio, e dal Manuale delle procedure e controlli vigente seguendo le ulteriori specificazioni eventualmente fornite dal Dipartimento Pesca;
 - c) segnala all'O.I. eventuali problematiche connesse all'attuazione del PSL proponendo le possibili soluzioni;
 - d) risolve congiuntamente con il Dipartimento Pesca o con l'AdG, le criticità risultanti dai controlli svolti dal Dipartimento Pesca o dall'AdG;
 - e) provvede a risolvere eventuali criticità rilevate in fase di controlli;



- f) nell'ambito delle funzionalità del SIGC, carica a sistema tutti i dati e la documentazione relativa a ciascuna operazione cofinanziata, per assicurare il costante monitoraggio finanziario fino alla validazione delle spese;
- g) procede all'inserimento dei dati relativi alle spese sostenute secondo le procedure previste dal SIGC, con contestuale attestazione all'O.I. sulla sana e corretta gestione finanziaria;
- h) adempie agli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al Reg. (CE) n.1198/2006;
- i) supporta l'O.I. nella gestione degli eventuali contenziosi concernenti le operazioni;
- j) fornisce i documenti, le relazioni e i dati nei tempi e nella forma previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, o secondo le specifiche richieste dei Servizi della Commissione, dell'AdG e dell'O.I.;
- k) trasmette al Dipartimento Pesca tutti i documenti eventualmente richiesti atti a consentire un controllo qualitativo dell'attuazione del PSL;
- l) trasmette all'O.I. in quanto delegato alla gestione, e all'Autorità di Certificazione e Audit, tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle somme erogate.

Azioni a Titolarità

Per le operazioni a titolarità il GAC, in qualità di beneficiario, svolge tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto stabilito dai successivi articoli del presente atto.

Nello specifico il GAC si impegna, nel porre in essere tutti gli atti, ad attenersi alle procedure di evidenza previste dalla vigente normativa.

Articolo 9. Responsabilità ed impegni del Dipartimento Pesca

Come previsto dagli articoli 58 e 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006, il Dipartimento Pesca, in qualità di Organismo Intermedio delegato dall'AdG del Programma, è responsabile dell'efficace ed efficiente attuazione e gestione dell'Asse IV.

Il Dipartimento Pesca svolge le seguenti funzioni:

- 1) istruttoria, verifica ed approvazione delle eventuali variazioni/rimodulazioni proposte dal GAC per il proprio PSL;
- 2) per le Azioni a *regia*, verifica ed approva i bandi e le relative graduatorie, sulla base degli atti predisposti dal GAC;
- 3) per le Azioni a *titolarità*, verificata la conformità, approva i progetti esecutivi/schede interventi, o, in caso contrario, ne propone la modifica. Esprime il proprio vincolante parere di competenza prima dell'emanazione dei bandi di gara per l'affidamento di servizi;
- 4) adotta i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative alla attuazione delle varie azioni previste nel PSL con contestuale concessione del contributo, curandone, altresì, la trasmissione alla Corte dei Conti per il previsto parere di legittimità e, successivamente, alla G.U.R.S. per la pubblicazione;
- 5) adotta, su proposta del GAC, gli eventuali provvedimenti, nei confronti dei soggetti beneficiari dei contributi previsti dai singoli bandi d'attuazione, nei casi di modifiche a quanto previsto in sede di approvazione delle relative graduatorie;



- 6) emette, a conclusione del programma degli investimenti previsti nel PSL, e sulla base della rendicontazione presentata dal GAC il provvedimento di concessione definitiva curandone la trasmissione alla Corte dei Conti per il preventivo parere di legittimità;
- 7) coordina, sovrintende, completa e valida le operazioni svolte dal GAC sul SIPA relative all'elaborazione delle dichiarazioni di spesa, e le trasmette al Referente dell'Autorità di certificazione
- 8) assicura il flusso di informazioni necessarie ad alimentare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, di concerto con i responsabili dei GAC;
- 9) verifica le richieste di erogazione del finanziamento inoltrate dal GAC;
- 10) eroga i contributi e le eventuali anticipazioni al GAC, adottando, in quest'ultimo caso, atti e procedure che salvaguardino la certezza del rientro delle somme anticipate nel caso di irregolarità;
- 11) per le operazioni *a regia*, autorizza il GAC ad effettuare i pagamenti ai beneficiari, dopo aver verificato la regolarità della documentazione pervenuta;
- 12) effettua i controlli di primo livello ed *ex post* relativamente alle operazioni a *titolarità* ed alle operazioni *a regia*, verificando che le spese dichiarate dai beneficiari siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente al progetto approvato e alle normative comunitaria, nazionale e regionale vigenti;
- 13) individua nel rispetto della separazione delle funzioni i soggetti responsabili delle attività di verifica amministrativo-contabile preventiva al pagamento di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006 e suo regolamento d'applicazione, i soggetti responsabili della revisione contabile (*revisori*), i soggetti preposti ad effettuare i controlli *in loco* e i soggetti responsabili dei controlli *ex post* secondo quanto riportato nel Manuale delle procedure e dei controlli vigente;
- 14) l'O.I. si riserva la facoltà di proporre, per sopravvenute esigenze procedurali e/o di adeguamento a mutate situazioni che, verosimilmente, rendono difficilmente realizzabile quanto programmato in sede di PSL, modifiche o integrazioni del PSL già approvato anche in caso di mancata accettazione del GAC.

Il Dipartimento Pesca, per consentire al GAC lo svolgimento delle attività assegnate ai sensi dell'art. 8, si impegna a:

- 15) assicurare il supporto necessario all'abilitazione del GAC alla gestione e utilizzo del Sistema Italiano Pesca e Acquacoltura (SIPA);
- 16) svolgere l'attività di verifica sul corretto utilizzo e aggiornamento del SIPA.

Articolo 10. Responsabilità ed obblighi del GAC

Essendo titolare del PSL e beneficiario dell'iniziativa, il GAC conserva, nei confronti del Dipartimento Pesca, la sua responsabilità giuridica e finanziaria sulla corretta realizzazione degli interventi e sul rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore, a prescindere dal destinatario del finanziamento pubblico.

Il GAC in particolare è responsabile:

- 1) della predisposizione ed eventualmente modifica del PSL, attenendosi alle indicazioni del bando di attuazione della Misura 4.1 e assicurando il contenimento dei costi operativi del GAC, di cui agli Obiettivi 5 e 6, entro il 15% del finanziamento assentito;
- 2) della progettazione e dell'attuazione delle operazioni a *titolarità*;



- 3) della buona e rapida esecuzione degli interventi e della loro conformità alla normativa vigente in materia;
- 4) dell'organizzazione di una struttura amministrativa, adeguata alle risorse da gestire, in grado di assicurare l'espletamento delle funzioni tecniche, amministrative e contabili, basata su idonee professionalità;
- 5) della regolare gestione dei contributi, sia per quanto riguarda le spese sostenute direttamente sia per quelle sostenute da soggetti terzi;
- 6) della predisposizione di un apposito sistema contabile idoneo a codificare e registrare ogni pagamento effettuato per la realizzazione del PSL, con il supporto della relativa documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- 7) della fornitura, dietro richiesta dei soggetti deputati ai controlli, degli atti formali o documenti giustificativi, nonché degli estratti conti bancari e movimentazioni di cassa;
- 8) dell'organizzazione del supporto tecnico-logistico per le verifiche ed i sopralluoghi svolti dall'O.I. relativi ai controlli di primo livello ed *ex post*;
- 9) della conservazione presso la propria sede legale, ai fini del controllo tecnico amministrativo – in conformità a quanto previsto dal Manuale delle procedure e dei controlli vigente del Dipartimento Pesca, con riferimento al capitolo sulle “Disposizioni in materia di conservazione della documentazione”, dei documenti giustificativi di spesa per tutta la durata degli impegni sottoscritti, da tenere a disposizione delle Autorità del Programma, della Commissione e della Corte dei Conti europea in conformità a quanto disposto dalla normativa comunitaria in materia di conservazione degli atti;
- 10) della compatibilità degli interventi finanziati rispetto alle politiche comunitarie e nazionali (in materia di concorrenza, ambiente e sviluppo sostenibile, pari opportunità, appalti pubblici, ecc.);
- 11) del rispetto degli adempimenti connessi agli obblighi di monitoraggio e dell'attivazione dei relativi flussi informativi, nonché della correttezza delle informazioni fornite;
- 12) dei danni arrecati a terzi e all'ambiente nell'attuazione del PSL e nella realizzazione fisica degli interventi previsti;
- 13) della restituzione del contributo pubblico nel caso di attuazione difforme degli interventi del PSL rispetto a quanto approvato;
- 14) della completezza della documentazione presentata dai terzi beneficiari delle azioni del PSL e del rispetto delle relative tempistiche.

Il GAC è tenuto a:

- 15) condurre un'adeguata azione di divulgazione (animazione e comunicazione) del PSL e delle opportunità connesse (promozione dello sviluppo) dando adeguata pubblicità ai bandi, conformemente alle procedure vigenti del Programma;
- 16) svolgere le attività di cui alla presente Convenzione nel rispetto di quanto previsto nel Manuale descrittivo delle procedure e dei controlli regionale del PO FEP 2007/2013;
- 17) rispettare le norme in materia di pubblicità, di pari opportunità e di appalti pubblici, nonché le norme ed i principi del Trattato relativi alla trasparenza, alla parità di trattamento e alla non discriminazione;
- 18) predispone la selezione delle domande di finanziamento in modo conforme agli obiettivi e ai criteri previsti dal Programma e dal PSL, formulando motivazioni chiare per



l'accettazione o il rifiuto delle domande medesime da parte dell'O.I., garantendo il rispetto delle norme in materia di ammissibilità;

- 19) procedere alla selezione di contraenti/fornitori in modo conforme alle norme vigenti in materia di appalti pubblici tramite procedure di evidenza pubblica, nel rispetto di quanto previsto nel D.lgs. n. 163/2006 del 12 aprile 2006 e s.m.i. (in conformità a quanto previsto dal Manuale delle procedure di gestione e controllo);
 - 20) selezionare il personale, i professionisti, gli esperti ed i consulenti tramite procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei principi del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., nonché alle altre normative vigenti;
 - 21) evitare l'insorgere di conflitti di interesse nell'attuazione del PSL;
 - 22) adottare, nella selezione di personale e nella acquisizione di beni e servizi, procedure idonee a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
 - 23) costituire e mantenere, per tutte le operazioni cofinanziate, i relativi fascicoli ai sensi delle disposizioni di cui al Manuale delle procedure e dei controlli della gestione vigente, nonché comunicare al Dipartimento Pesca l'ubicazione degli archivi contenenti i documenti contabili, progettuali e amministrativi relativi alle operazioni cofinanziate;
 - 24) mettere a disposizione, su richiesta del Dipartimento Pesca o dell'AdG ovvero delle altre Autorità del Programma o di altri soggetti e/o organismi preposti ai controlli, tutta la documentazione inerente le operazioni cofinanziate;
- In coerenza con quanto suddetto, in particolare il GAC ha l'obbligo di:
- 25) predisporre e trasmettere all'O.I. gli schemi di bando entro 30 giorni dalla stipula della presente Convenzione;
 - 26) comunicare ogni variazione inerente la sfera giuridica soggettiva del GAC pertinente i requisiti di ammissibilità prescritti dal bando di attuazione della Misura 4.1 del FEP;
 - 27) operare conformemente al PSL approvato, provvedendo a trasmettere al Dipartimento Pesca ogni variazione che dovesse intervenire nel PSL medesimo per la necessaria approvazione ed autorizzazione preventiva a qualsiasi implementazione;
 - 28) trasmettere all'O.I. i progetti esecutivi/schede interventi delle Azioni a *titolarità* del GAC e i bandi di attuazione delle Azioni a *regia*, come ogni successiva modifica, per l'acquisizione della necessaria autorizzazione preventiva;
 - 29) ottemperare ai rilievi, richieste, prescrizioni formulati dal Dipartimento Pesca nel termine prescritto;
 - 30) rispettare i tempi di esecuzione progettuale preventivati, salvo motivate ragioni impeditive che dovranno essere valutate dal Dipartimento Pesca;
 - 31) comunicare su base trimestrale, nel rispetto dello scadenziario che verrà stabilito, e secondo la modulistica che verrà dettata dal Dipartimento Pesca, i dati di monitoraggio finanziario sullo stato di avanzamento del PSL, nel rispetto delle modalità di rilevazione dati richiesta dal SIPA;
 - 32) comunicare su base trimestrale, nel rispetto dello scadenziario che verrà stabilito, i dati e tutte le informazioni riferite alle pratiche oggetto di dichiarazione di spesa da parte dell'O.I. al fine della produzione degli atti da inviare al RAdC, nel rispetto delle modalità di rilevazione della spesa da certificare richieste dal SIPA;



- 33) collaborare fattivamente all'inserimento delle informazioni, di cui ai due punti precedenti, nel SIPA;
- 34) comunicare tempestivamente al Dipartimento Pesca ogni significativa sospensione delle attività previste dal PSL;
- 35) ricorrere, ed imporre ai beneficiari terzi, sistemi di pagamento tracciabili mediante le modalità previste dal documento "Linee guida per la rendicontazione degli interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura finanziate dal FEP";
- 36) rispettare le prescrizioni contenute nei documenti attuativi del P.O. approvati dall'AdG del Programma ed in particolare nelle "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 200i-2013";
- 37) procedere celermente al versamento dei contributi ai beneficiari pubblici e privati degli interventi a regia;
- 38) affiggere una targa informativa nella sede del GAC ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n.498/2007;
- 39) astenersi dal dare corso agli interventi, sia a *regia* sia a *titolarità*, senza la previa acquisizione dell'approvazione degli atti di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 9.

Il GAC si impegna, anche nell'ipotesi di proroghe concesse e/o di varianti approvate da parte dell'O.I., a completare l'attuazione del PSL e concludere tutti gli adempimenti di cui alla presente convenzione, entro il 30 settembre 2015.

Articolo 11. Trasparenza e comunicazioni

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e degli articoli 29, 30 e 31 del regolamento (CE) n. 498/2007, l'O.I. si avvale del GAC per eseguire quanto segue:

- 1) realizzare incontri sul territorio mirati a far conoscere le iniziative promosse e le forme di pubblicità previste;
- 2) dotarsi di una bacheca informativa presso la propria sede, dove dovranno essere esposti:
 - a) l'organigramma funzionale del GAC;
 - b) l'elenco aggiornato delle deliberazioni adottate dall'organo decisionale del GAC (riportante il numero di deliberazione, la data, l'oggetto e, per gli impegni o liquidazioni di spesa, l'importo di riferimento);
 - c) tutti i bandi e/o gli avvisi pubblicati dal GAC;
 - d) le graduatorie relative ai bandi e/o avvisi pubblicati;
 - e) gli elenchi dei fornitori di beni e servizi aggiornati annualmente;
 - f) il regolamento interno del GAC;
 - g) altri regolamenti e/o disciplinari del GAC.

Analoga bacheca, virtuale, dovrà essere realizzata anche nel sito internet del GAC, che dovrà essere attivato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

All'interno del sito internet del GAC dovranno essere obbligatoriamente presenti i link di collegamento al sito ufficiale del Dipartimento Pesca e dell'Unità di assistenza tecnica FARNET.

I siti internet di tutti i Comuni soci/partner del GAC dovranno evidenziare un link di collegamento con la bacheca del sito del GAC.



Ogni documento affisso/pubblicato dovrà riportare la data dell'affissione/pubblicazione.

Il coordinatore tecnico del GAC sarà responsabile del corretto e tempestivo aggiornamento, entro una settimana dal verificarsi di un evento rilevante, del sito Internet.

Relativamente alle comunicazioni ufficiali al Dipartimento Pesca da parte del GAC, tutti i documenti dovranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante ed essere trasmessi obbligatoriamente tramite posta elettronica certificata.

Articolo 12. Gestione di banche dati e controlli

Il GAC si impegna:

- a) ad un puntuale utilizzo delle funzionalità del SIGC secondo le specifiche disposizioni impartite dal Dipartimento Pesca;
- b) a garantire la veridicità dei dati da esso inseriti nel SIPA e la loro rispondenza a quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale;
- c) a consentire l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e adottare gli eventuali interventi correttivi.

Articolo 13. Attività di verifica e di messa a disposizione degli atti

Allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte delle Istituzioni comunitarie o nazionali, anche in occasione di verifiche e audit, il GAC si impegna a rendere disponibili al Dipartimento Pesca, anche per via telematica, tutte le informazioni inerenti lo stato delle procedure nei tempi stabili dallo stesso Dipartimento Pesca.

Articolo 14. Diritti ed obblighi

Nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, il Dipartimento Pesca ed il GAC, ognuno per quanto di propria competenza, garantiscono la conformità alle norme europee, nazionali e regionali, in modo che siano salvaguardate le risorse pubbliche.

Qualora, a seguito delle verifiche di conformità svolte da tutte le Autorità competenti, siano rilevate irregolarità o frodi per comportamenti imputabili al GAC per attività svolte in esecuzione della presente convenzione e tali da determinare, a qualsiasi titolo, correzioni finanziarie, anche mediante riduzione dei rimborsi delle spese rendicontate, a carico del Dipartimento Pesca, a quest'ultimo spetta il diritto di rivalsa nei confronti del GAC, fino a concorrenza dell'intero importo oggetto della correzione finanziaria, fatte salve eventuali ulteriori azioni per la tutela dei propri interessi e di quelli dei fondi comunitari.

Articolo 15. Principio di leale collaborazione

Le parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle attività di cui alla presente convenzione, si impegnano ad un'attuazione della presente convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione.

Le parti si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative da seguire per l'esecuzione degli accordi di cui alla presente convenzione, in coerenza coi principi di semplificazione e di efficacia degli interventi.



Articolo 16. Poteri sostitutivi

In caso di inadempimento degli impegni previsti dalla presente convenzione, il Dipartimento Pesca intima al GAC di provvedere alla risoluzione delle criticità evidenziate, assegnando un termine congruo per adempiervi. Superato infruttuosamente il suddetto termine, l'O.I. può disporre la revoca delle attività in capo al GAC oggetto della presente convenzione con interventi in via sostitutiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 19.

Articolo 17. Aggiornamenti, modifica e integrazione della convenzione

Le parti si obbligano a modificare, integrare o aggiornare la presente convenzione con atti aggiuntivi, al fine di recepire eventuali e sopravvenute modifiche del quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento e di eseguire in modo tempestivo ed efficace gli eventuali adempimenti richiesti.

Articolo 18. Rinuncia del finanziamento assegnato

In caso di rinuncia da parte del GAC all'attuazione del PSL deve esserne data tempestiva comunicazione al Dipartimento Pesca. L'anticipazione eventualmente goduta, comprensiva di interessi se maturati, e non coperta da dichiarazione di spesa ritenuta ammissibile dovrà essere totalmente restituita.

La violazione della normativa comunitaria e discendente di riferimento comporta il mancato riconoscimento, totale o parziale, della spesa inerente le operazioni oggetto di violazione, con conseguente revoca della previa assegnazione.

Articolo 19. Revoca del finanziamento assegnato

Fermo restando quanto disposto dall'art. 191 della L.R. 32/2000 e di quanto previsto dal superiore art. 19, in casi di irregolarità accertate, il Dipartimento Pesca procederà alla revoca, parziale o totale, del contributo accordato.

Nel caso di realizzazione di operazioni difformi rispetto al PSL approvato, fatte salve eventuali variazioni regolarmente approvate, il GAC dovrà rimborsare, in tutto o in parte, il contributo pubblico ricevuto, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

In caso di gravi inadempienze o di violazioni da parte del GAC degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e tali da pregiudicare l'utile svolgimento delle Azioni o il raggiungimento degli obiettivi definiti nel PSL, ove l'inadempimento non venga sanato nel termine stabilito dal Dipartimento Pesca, a decorrere dalla ricezione dell'apposita diffida scritta ad adempiere, lo stesso Dipartimento Pesca potrà procedere alla revoca, anche parziale, dei finanziamenti concessi.

Qualora il GAC non rimborsi le quote di contributo pubblico richieste, si procederà alla escussione della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa prestata dal GAC e dai beneficiari terzi.

Il Dipartimento Pesca si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, anche con l'ausilio della valutazione in itinere e del monitoraggio, il livello di realizzazione dei PSL.

È salva l'azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione che il Dipartimento Pesca ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.



Articolo 20. Recesso

È facoltà del Dipartimento Pesca recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento, per giustificato motivo, fatte salve le Azioni correttamente eseguite dal GAC in attuazione del PSL approvato.

Articolo 21. Trattamento dei dati

Le Parti si conformano a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità dei dati dei beneficiari e in particolare a quanto disposto dall'art. 31 comma 2, lettera d) del Regolamento della Commissione 498/2007.

Le parti altresì si conformano, agli effetti della presente convenzione, alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo. Ai sensi della predetta legge, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nella legge medesima.

Il GAC è a conoscenza dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 498/2007 relativo alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari che hanno avuto titolo ai sensi del FEP e si impegna pertanto a consentirne l'applicazione al Dipartimento Pesca fornendo i dati necessari alla scadenza che verrà comunicata.

Articolo 22. Disposizioni finali

La presente convenzione redatta in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo, di registro ed ipotecaria ai sensi della normativa vigente.

Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, per quanto compatibile, dalla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale, oltre ai documenti attuativi del PO FEP 2007-2013.

Articolo 23. Foro competente

Per ogni controversia conseguente alla presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo, li 17.9 NOV. 2013

Il rappresentante legale del GAC

Il Dirigente Generale

Felice BONANNO